



COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO

a favore delle piccole e micro imprese artigianali e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto ai sensi del DPCM del 24/09/2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020)

IL RESPONSABILE DELL'AREA I^A

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: *“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 143 del 30.12.2020;

In esecuzione della propria determinazione n. 6 R.G. del 14.01.2021 di approvazione del presente avviso pubblico

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le **piccole e micro imprese artigiane e commerciali**, con sede operativa nel territorio del Comune di Andrano, al fine di contenere l'impatto dell'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per sostenere le attività economiche nelle aree interne.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari ad € 72.646,00 per la prima annualità (2020).

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. **Possono presentare la domanda** di contributo le micro e piccole imprese¹ che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano subito perdite di fatturato in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa nel periodo tra il 1° aprile 2020 ed il 30 settembre 2020, rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno 2019 (requisito da autocertificare), fatto salvo per le attività che siano state avviate nel corso del 2020 che, in ogni caso, dovranno autocertificare l'aumento dei costi per l'adeguamento al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

¹ ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;

b) svolgere un’attività economica in ambito commerciale o artigianale attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale di Andrano ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;

c) essere regolarmente costituite e iscritte al registro imprese o, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

e) non aver usufruito ovvero non aver superato i massimali per gli aiuti di Stato in “*de minimis*” stabiliti dal Regolamento Ue n. 1407 del 2013, che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro;

f) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (regolarità DURC)

2. Sono inoltre **escluse** dall’accesso alle agevolazioni le imprese che operino nei seguenti settori:

a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;

b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;

c. attività di organizzazioni associative

3. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

4. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 5 – IMPORTO - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO - SPESE AMMISSIBILI

1. Le risorse complessivamente stanziare per l’iniziativa ammontano a € 72.646,00 per la prima annualità.

A. Contributo a fondo perduto per spese di gestione:

Il contributo spese di gestione è concesso come *una tantum* a fondo perduto, il cui importo è correlato alla comprovata sussistenza dei presupposti così come di seguito stabiliti:

- **fino a € 1.000,00** per le imprese che hanno registrato, nel periodo tra il 1° aprile 2020 ed il 30 settembre 2020, una contrazione del fatturato non superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019, ovvero per le imprese avviate nel corso del 2020 che hanno registrato un aumento dei costi per l’adeguamento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;

- **fino a € 2.000,00** per le imprese che hanno registrato, nel periodo tra il 1° aprile 2020 ed il 30 settembre 2020, una contrazione del fatturato superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019;

B. Contributo per spese di investimento:

- **fino ad € 5.000,00** per le imprese che abbiano sostenuto spese per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, ovvero spese per l’acquisto di macchinari impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda per un’unica richiesta di contributo: i contributi di cui alle precedenti lettere A e B non sono cumulativi.

2. Il finanziamento complessivo per l'annualità 2020 di importo pari a € 72.646,00 prevede contributi a fondo perduto per:

- spese di gestione, tra le quali, a titolo puramente esemplificativo:
 - A. materie prime;
 - B. servizi;
 - C. canoni di locazione;
 - D. utenze;
 - E. lavoro/personale;
 - F. scorte e spese generali;
 - G. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - H. spese di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020;
- Spese di investimento per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche.

3. Le spese sostenute, per essere ammissibili, dovranno essere riferibili al periodo 01.04.2020 - 28.02.2021.

4. L'erogazione del contributo avverrà mediante rimborso diretto a presentazione di fattura quietanzata o altro giustificativo, con ripartizione del contributo pro-quota tra le aziende richiedenti, fino al limite massimo di cui sopra.

5. In caso di disponibilità economica inferiore alle domande ricevute, le somme a disposizione verranno ripartite fra gli aventi diritto, proporzionalmente alla spesa valutata ammissibile.

6. In caso di disponibilità economica superiore alle domande ricevute, l'amministrazione si riserva di ripartire le somme residue sulle aziende che hanno presentato domande ritenute ammissibili.

7. Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia, purché il totale dei contributi ottenuti non superi il totale delle somme spese.

ART. 6- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

1. L'avviso sarà visionabile sul sito istituzionale del Comune di Andrano al seguente indirizzo <http://www.comune.andrano.le.it/>

2. Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere trasmesse al Comune di Andrano, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e tassativamente entro e non oltre le ore **12:00** del **12.02.2021** pena la non ammissione.

3. La domanda potrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Andrano protocollo.comune.andrano@pec.it oppure consegnata a mano presso il Comune di Andrano, Via Michelangelo, n. 25, negli orari di apertura al pubblico della Sede Municipale (Tel. 0836 929222 – 0836 1901067).

4. Non saranno pertanto prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine.

5. Il modulo di domanda (ALLEGATO A), compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone deve essere **sottoscritto o firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, allegando copia del documento di riconoscimento.**

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti richiesti saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

8. Alla domanda dovrà essere allegata la visura camerale in corso di validità.

9. Non potranno essere accolte le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso.

10. Verranno ammesse sotto riserva le domande predisposte in maniera incompleta suscettibili di regolarizzazione con soccorso istruttorio.

ART. 7 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Nel corso della fase istruttoria, il Comune di Andrano procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali.

2. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibili/inammissibili. Il Responsabile dell'Area I provvederà, inoltre, ad assegnare ad ogni domanda un Codice Unico di Progetto, così composto:

2020/AISAA/NUM DI PROTOCOLLO DELLA RICHIESTA

2020 = annualità di riferimento

AISAA = natura del contributo **Aree Interne comune di Andrano**

Numero di protocollo della richiesta = numero di protocollo che il Comune di Andrano assegnerà alla richiesta.

3. A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Andrano comunica al beneficiario, a mezzo pec, l'ammissione ai benefici del bonus di cui al presente avviso ed il relativo quantum, e, contestualmente, richiede al beneficiario medesimo di produrre la documentazione atta a rendicontare la spesa sostenuta che è stata dichiarata nella domanda, **mediante la produzione delle fatture quietanzate con pagamento tracciabile e l'indicazione del c/c di addebito.**

4. Successivamente, effettuate le verifiche di competenza dell'Amministrazione, viene disposta l'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

5. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

6. Il Comune di Andrano, anche successivamente all'erogazione del bonus, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

7. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 di cui al presente Avviso, il Comune di Andrano provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Dlgs33/2013 ed apposita comunicazione.

8. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data della concessione del bonus, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

9. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

10. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità o complessità delle domande pervenute.

ART. 8 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet all'indirizzo <http://www.comune.andrano.le.it/>

2. Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimenti al responsabile del procedimento: Dr. Riccardo Palma, tel 0836/1901019

3. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valerio Presicce.

4. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

- a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- provvedere alla rendicontazione delle spese, secondo le modalità previste dal presente avviso, entro il termine perentorio che sarà indicato dall'amministrazione con la comunicazione di cui al precedente art. 7 comma 3; il mancato rispetto di tale termine può essere causa di revoca del contributo, stante l'impossibilità per il Comune di Andrano di provvedere alle successive fasi di rendicontazione di propria competenza.
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo E comunicare tempestivamente l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ART. 10 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente o di diverse Amministrazioni a ciò preposte.

ART. 11 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti ai fini della rendicontazione nel termine che gli sarà indicato, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART. 12 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Andrano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare e/o modificare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Comune di Andrano con sede in Via Michelangelo 25 - 73032 - Andrano (LE) al quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla raccolta dei dati necessari per il servizio cura e custodia cani randagi, e per l'adempimento degli obblighi conseguenti e incombenti sulla P.A. e previsti dalla normativa vigente e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento dei suindicati obblighi. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario all'assolvimento dell'obbligo di legge e, successivamente, per il tempo in cui la P.A. sia soggetto

a obblighi di conservazione per finalità fiscali, di pubblicazione o per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare, al fine di ottemperare alle finalità connesse. I dati personali potranno essere, inoltre, comunicati a responsabili esterni, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che supportano la P.a., che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge e all'Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge. L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.

Trasferimento dati verso un paese terzo

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, non saranno diffusi e non verranno comunicati a destinatari all'estero (paesi extra UE). Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l'Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati

Diritto di reclamo

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Andrano, lì 15.01.2021

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa sociale
Dr. Riccardo Palma